



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

**Decreto Ministeriale di modifica del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617
“Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di
produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni ai sensi
del Regolamento (UE) 1308/2013 “.**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156, 159;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale ed, in particolare, l’art. 4, commi 10, 11, 14, 15 e 16 ;

VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il D.M. 10 novembre 2009 n. 8077 recante Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002, in particolare l'articolo 7 come modificato dal DM 16059 del 23 dicembre 2013;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2013 n.16059 recante Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, in particolare gli articoli 5 e 6;

VISTO il D.M. 24 novembre 2014 n. 86483 recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute".

VISTO il D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";

VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, concernente "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTE le linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 8, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018;

CONSIDERATO che l'Unione Europea riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

CONSIDERATO che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione;

VALUTATA la necessità di consentire alle organizzazioni di produttori di poter esercitare tutte le attività previste dagli attuali regolamenti e allo stesso tempo consentire loro di poter accedere alle risorse rese disponibili a diverso titolo e con diverse finalità dall'Unione europea e dallo Stato italiano senza recare pregiudizio di sorta;

CONSIDERATA la più volte richiamata opportunità, da parte dell'Unione europea, di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e tra queste e le loro associazioni;

RITENUTO strategico e coerente con le linee di indirizzo del vigente Piano di settore olivicolo-oleario 2016 che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del Regolamento abbiano, tra le altre finalità la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti;

TENUTO CONTO delle valutazioni e delle analisi espresse nel Piano di settore olivicolo-oleario 2016, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 marzo 2016 dal quale emergono le criticità operative delle organizzazioni dei produttori in relazione al complesso quadro produttivo nazionale;

RITENUTA la necessità di emanare nuove disposizioni di indirizzo per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 ;

RITENUTO necessario considerare la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti una finalità imprescindibile per le attività delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni;

RITENUTO necessario procedere all'adozione di un provvedimento che modifichi e definisca più esplicitamente alcuni aspetti del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 luglio 2019;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche ed integrazioni al D.M. 13 febbraio 2018 n. 617)

1. Il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17 aprile 2018, è così modificato:
 - a. all'articolo 1, comma 2, alla lettera a), la denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e sostituita dalla seguente: *Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo*;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

- b. all'articolo 1, comma 2, la lettera h) è così sostituita: *h) Regolamento: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;*
- c. all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera p) :
 - p) *“Produzione commercializzata”*: costituita dal valore del prodotto commercializzato, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla O.P. e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore, oggetto di riconoscimento;
- d. all'articolo 3, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente : *b) avere una base sociale costituita prevalentemente da produttori che nel biennio precedente l'anno di istanza di riconoscimento non siano stati censiti nel SIAN come soci di O.P. attive o facenti parte di O.P che hanno perso il riconoscimento nel medesimo anno. Tale disposizione non si applica in caso di fusione fra O.P. attive di cui al successivo articolo 5;*
- e. all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera h): *h) svolgere almeno una delle attività previste dall'art. 152, comma 1, lettera b) del Regolamento;*
- f. all'articolo 4, comma 1, è aggiunta la seguente lettera c): *c) qualora una O.P. commercializzi esclusivamente olive destinate alla produzione di olio, il valore minimo della produzione commercializzata è pari al 50% dei valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) per il segmento olio di oliva. Qualora l'O.P. commercializzi sia olio di oliva che olive destinate alla produzione di olio, il valore minimo della produzione commercializzata è quella del segmento dell'olio di oliva;*
- g. all'articolo 4, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10: *10. In caso di calamità naturali o condizioni climatiche avverse, i requisiti di riconoscimento previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b) e comma 5, possono essere derogati in presenza di una riduzione della produzione annuale complessiva relativa alla base sociale della O.P., validata da AGEA su portale SIAN al 01 marzo dell'anno oggetto di controllo, pari o superiore al 30% rispetto alla produzione media realizzata dai medesimi soci nei tre anni precedenti l'evento calamitoso;*
- h. all'articolo 4, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma 11: *11. I requisiti di riconoscimento previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b) e comma 5 possono essere derogati in caso di fitopatie di origine batterica (Xylella fastidiosa), riconosciute con Decreto Ministeriale di declaratoria, che ne hanno impedito il raggiungimento. La durata di tale deroga può avere carattere pluriennale fino a un massimo di sei anni;*
- i. all'articolo 5 il comma 2 è sostituito dal seguente : *2. Quando due o più organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione per incorporazione, l'organizzazione di produttori incorporata perde il riconoscimento che rimane in capo alla O.P. incorporante. La procedura deve essere formalizzata dalle assemblee dei soci delle organizzazioni interessate che ne danno tempestiva comunicazione alle Regioni;*



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

- j. all'articolo 11, comma 1, lettera a) dopo la parola "Decreto" aggiungere: " Ai sensi dell'articolo 154 paragrafo 3 del Regolamento, le O.P. che sono state riconosciute prima del 01 gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) entro il 30 giugno 2020, pena la revoca del riconoscimento al più tardi entro il 31 dicembre 2020";
- k. all'articolo 13 il comma 1 è sostituito dal seguente : 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, il valore della produzione commercializzata direttamente dalla O.P., ottenuto dalle superfici olivetate della propria base sociale, deve essere superiore al 50% (cinquanta per cento).

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
- 2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le Regioni adottano, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di comune accordo delle Linee Guida, che definiscano:
 - i. linee di indirizzo per la valutazione di quei requisiti e/o criteri di particolare complessità;
 - ii. modalità comune per una gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e per una integrazione delle relative banche dati;
 - iii. eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi da inserire nei piani di controllo.
- 3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento nonché alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. (www.politicheagricole.it).

Roma

Gian Marco Centinaio